

(N. 1526-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 20 febbraio 1957*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta
del 28 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2762)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1958

Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituita in Bari una Biblioteca governativa con materiale bibliografico di proprietà dello Stato e della Biblioteca consorziale « Saggarriga Visconti Volpi ».

Art. 2.

È approvata la convenzione in data 22 dicembre 1951 annessa alla presente legge, con la quale la Provincia e il Comune di Bari, com-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

ponenti il Consorzio da cui dipende la Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi », cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale d'arredamento della Biblioteca stessa; e si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire sei milioni e tre milioni, rispettivamente, per le spese di funzionamento della Biblioteca, la quale continuerà ad avere sede nei locali in cui attualmente è sistemata, locali che la Provincia di Bari si impegna a concedere allo Stato in uso perpetuo e gratuito.

I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Bari, previo quanto disposto dall'articolo 8, andranno ad incremento del capitolo 119 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3.

Il personale di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli del personale statale delle biblioteche pubbliche governative in relazione alla qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1951, secondo quanto è stabilito dalla annessa tabella.

L'inquadramento, da effettuarsi anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili, è subordinato al possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'assunzione nei detti ruoli, ad eccezione dell'età, nonchè all'esito favorevole di un colloquio, da sostenere davanti ad una apposita Commissione, sui servizi bibliografici e sui compiti propri degli appartenenti al ruolo nel quale l'inquadramento medesimo deve essere effettuato.

La Commissione di cui trattasi è composta del Commissario straordinario della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » in qualità di presidente, di un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o di ispettore capo del Ministero della pubbli-

I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Bari, previo quanto disposto dall'articolo 8, saranno fatti affluire al capitolo 122 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3.

Identico.

ca istruzione e di un bibliotecario appartenente al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative avente qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di prima classe.

Spetta alla Commissione indicata nei commi precedenti stabilire per il Direttore, gli assistenti e gli alunni d'ordine, e sempre che il colloquio abbia esito positivo, la qualifica da conferire al personale medesimo nel ruolo ed entro i limiti indicati nella sopracitata tabella.

I soprannumeri che dovessero determinarsi nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative in seguito all'inquadramento del personale di ruolo della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » previsto dal presente articolo saranno riassorbiti con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di « giornaliero » ai sensi, con le modalità o alle condizioni di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e alle successive disposizioni.

In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo già autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente indispensabili.

Art. 5.

Il personale di ruolo di cui all'articolo 3 può chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma è dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Per il personale che si avvale della facoltà prevista dall'articolo precedente si procede al riscatto delle polizze di assicurazione, recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze stesse corrispondente ai premi assicurativi pagati dalla Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi » per gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. La rimanente parte del valore economico delle polizze suddette viene restituita all'interessato.

Art. 7.

A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'articolo 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.

Art. 8.

Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'articolo 3 percepirà direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad esso spettante ai sensi della tabella annessa.

I suddetti Enti consorziati detorranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

Alla spesa di complessive lire nove milioni derivante dalla presente legge e che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione verrà fatto fronte con i versamenti annui allo Stato, per corrispondente importo complessivo, delle quote di cui al precedente articolo 2.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.000, sarà imputato al capitolo n. 180 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.000, sarà imputato al capitolo n. 177 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Qualifica rivestita al 1° gennaio 1951	Coefficienti	Qualifica di inquadramento
Direttore	402	Qualifica non superiore a quella di Direttore di biblioteca di III classe.
Assistenti	271	Qualifica non superiore a quella di Aiuto bibliotecario.
Alunno d'ordine (a)	180	Qualifica non superiore a quella di Aiutante aggiunto.
Alunno d'ordine (b)	159	Qualifica non superiore a quella di Custode capo.
Fattorini	151	Qualifica non superiore a quella di Custode.

(a) Fornito di titolo di studio.

(b) Non fornito di titolo di studio.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Identica.

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PROVINCIA ED IL COMUNE DI BARI — COMPONENTI IL CONSORZIO CHE GESTISCE LA BIBLIOTECA « SAGARRICA VISCONTI-VOLPI » — PER IL PASSAGGIO ALLO STATO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO APPARTENENTE ALLA BIBLIOTECA STESSA E PER L'ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA GOVERNATIVA IN BARI.

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno ventidue del mese di dicembre in Bari in una sala del palazzo della Provincia, sito sul Lungomare Nazario Sauro, avanti a me dott. Mario Giordano, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere e a stendere i contratti nell'interesse del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto ministeriale in data 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1944, registro 2 foglio 42, e alla presenza dei signori avvocato Gianfranco Brunetti fu Vitantonio nato a Mola e residente a Bari e comm. avv. Romualdo Sabatelli fu Giuseppe, nato a Bari ed ivi residente, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1) il comm. dott. Nino Grillo fu Mariano nato a Castellammare del Golfo il 22 aprile 1891, Ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione in qualità di rappresentante del Ministero medesimo, come da delega in data 4 dicembre 1951, n. 16056, che si unisce in atti (allegato B);

2) il sig. generale gr. uff. Giovanni Magli fu Diomede nato a Barcellona (Messina) il 27 giugno 1884, residente in Bari in via Nicolai, 21, il quale interviene nella sua qualità di presidente della Deputazione provinciale di Bari, a quanto appresso autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale n. 648 del 4 maggio 1951 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1951 sotto il numero 23367;

3) il sig. avv. Vitantonio Di Cagno fu Nicola nato a Bari il 30 marzo 1897, residente in Bari in via Calefati, 6, il quale interviene nella sua qualità di sindaco del comune di Bari, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 148 del 9 luglio 1951, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1951 sotto il n. 23367;

PREMESSO

che non può non essere riconosciuta la necessità di istituire una Biblioteca statale in Bari, città ricca di tradizioni culturali e sede di una fiorente Università, specie ove si consideri che in tutta l'Italia meridionale non esiste alcuna biblioteca pubblica governativa, ad eccezione della « Nazionale » e della « Universitaria » di Napoli;

che la biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » potrebbe rispondere egregiamente alle esigenze culturali della popolazio-

ne barese, e degli studiosi in genere, ove venisse convenientemente potenziata;

che la provincia e il comune di Bari, componenti il Consorzio da cui la suddetta biblioteca dipende, non possono — per ragioni di bilancio — sostenere oneri maggiori degli attuali per il funzionamento dell'Istituto bibliografico predetto, il quale difetta anche di personale tecnico;

quanto innanzi premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il comune e la provincia di Bari, rispettivamente rappresentati dal sindaco avv. Vitantonio di Cagno e dal presidente della Deputazione provinciale gen. Giovanni Magli, cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale di arredamento della biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » sulla base dei cataloghi e degli inventari già esistenti.

Art. 2.

Il comune e la provincia di Bari si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 6.000.000 (sei milioni), rispettivamente, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento della Biblioteca.

Art. 3.

La Provincia e il Comune si impegnano altresì a cedere allo Stato e per esso al Ministero della pubblica istruzione in uso perpetuo e gratuito i locali ove ha sede attualmente la biblioteca con la aggiunta — per ragioni funzionali e di disimpegno dei servizi — del locale adiacente alla sala deposito periodici, ora in uso delle segreterie universitarie, e del corridoio-porticato di accesso per la lunghezza di quattro arcate da murare, rimanendo a carico del Ministero ogni relativa spesa di adattamento.

Art. 4.

Il Comune e la Provincia continueranno a provvedere, tramite il Consorzio, al pagamento degli assegni al personale fino al momento in cui non sarà effettuata la statizzazione della biblioteca.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dall'Ispettore generale comm. dott. Nino Grillo, mentre dichiara di accettare — come di fatto accetta — la cessione in uso perpetuo del patrimonio bibliografico e del materiale di arredamento della biblioteca consorziale « Sa-

garriga Visconti-Volpi » di cui al precedente articolo 1, si obbliga a non trasferire fuori della città di Bari le raccolte oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per casi temporanei di forza maggiore e di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale, restauri di impossibile attuazione a Bari, pena la decadenza della presente convenzione.

Art. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione assume inoltre i seguenti obblighi:

a) sopportare tutte le spese relative al personale e al funzionamento dell'Istituto, il quale assumerà la denominazione di *Biblioteca nazionale « Sagarriga Visconti-Volpi »* di Bari;

b) incrementare il patrimonio bibliografico della biblioteca affinché essa, come altre biblioteche nazionali, rappresenti la cultura italiana e quanto è possibile la straniera;

c) inquadrare nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative il personale di ruolo attualmente in servizio nella biblioteca « Sagarriga Visconti-Volpi » (vedi elenco allegato A) in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento da adottarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, previa intesa degli Enti consorziali;

d) mantenere in servizio, con trattamento economico e giuridico del personale avventizio, il personale non di ruolo attualmente in servizio con l'attribuzione della categoria che ad esso compete.

Art. 7.

La presente convenzione entrerà in vigore a tutti gli effetti il primo del mese successivo alla data di approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione; il relativo atto è steso in carta libera e verrà registrato gratuitamente perchè rogato nell'interesse dello Stato.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e fatto stendere da persona di mia fiducia il presente atto, e, alla continua presenza dei costituiti testimoni, ne ho data chiaramente lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano nei modi di legge insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo.

Il presente atto consta di due fogli di carta uso-bollo scritti su sei facciate e undici righe della settima facciata sino alle sottocrizioni.

f.to NINO GRILLO
GIOVANNI MAGLI
VITO ANTONIO DI CAGNO
GIANFRANCO BRUNETTI, *teste*
ROMUALDO SABATELLI, *teste*
MARIO GIORDANO, *ufficiale rogante*